



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

DECRETO N. 479 DEL 24 AGO. 2020

PIATTAFORMA D'ALTURA AL PORTO DI VENEZIA – TERMINAL CONTAINER “MONTESYNDIAL”. STRALCIO I “BANCHINAMENTO DELLA SPONDA SUD DEL CANALE OVEST – AREA MONTESYNDIAL”.

STRALCIO 1A “INTERVENTI PROPEDEUTICI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE, DEMOLIZIONI E SCOTICO SUPERFICIALE”.

CUP F74H15000690001 - CIG 83037474CC - ID SINTEL 124449156

Nomina della commissione giudicatrice, ex art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 169 del 4 Agosto 2016, di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28 Gennaio 1994 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 332 del 6 Agosto 2020, che nomina il Dott. Pino Musolino quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'art.77, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti d'appalto, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO l'art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

VERIFICATO che il termine di ricezione delle offerte è **scaduto alle ore 17:00 del giorno 23 giugno 2020.**

VISTO che l'art. 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020, per effetto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 e che tale termine è stato differito al 31 dicembre 2021 dall'art. 8, comma 7, decreto-legge n. 76 del 2020.

VISTO l'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo cui fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di esperti presso l'ANAC, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice, a cui demandare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla procedura aperta per l'appalto di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 77, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante nel numero di tre e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

VISTO l'art. 77, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico od amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e *che la nomina del responsabile unico del procedimento a membro della commissione di gara va valutata con riferimento alla singola procedura;*

VISTO l'art. 77, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016, sulle cause di incompatibilità dei commissari;

VISTA la Disposizione di servizio n. 139 del 22/11/2019 "Definizione delle procedure in merito alla prevenzione della corruzione: composizione di commissione nell'Ente";

PRESO ATTO e tenuto conto del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020-2022, adottato con Decreto n. 376 del 31 gennaio 2020;

RITENUTO di dover garantire competenze ed indipendenza dei componenti della commissione giudicatrice;





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

DECRETA

ARTICOLO 1

La Commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla procedura aperta per piattaforma d'altura al porto di Venezia – terminal container "Montesyndial". Stralcio I "banchinamento della sponda sud del canale ovest – area Montesyndial". Stralcio 1a "interventi propedeutici per la gestione delle acque meteoriche, demolizioni e scotico superficiale". CUP F74H15000690001 - CIG 83037474CC - ID SINTEL 124449156 è così composta:

1. **presidente: ing. Andrea Menin** – direttore della Direzione Tecnica dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;
2. **commissario: dott.ssa Marta Citron** – responsabile dell'Area ambiente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;
3. **commissario: Ing. Gianluca Artuso** – funzionario dell'Area progetti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;

ARTICOLO 2

La commissione giudicatrice valuta le offerte, dal punto di vista tecnico, assegnando i relativi punteggi, in applicazione dei criteri e delle formule previsti dalla documentazione di gara.

Nella valutazione delle offerte tecniche la commissione giudicatrice deve operare in piena ed esclusiva autonomia, rispetto alla stazione appaltante, per evitare qualsiasi forma di interferenza nel processo di valutazione delle offerte stesse.

Al fine, quindi, di garantire ed assicurare i principi di terzietà, trasparenza, imparzialità delle valutazioni, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento procederà a trasmettere alla commissione giudicatrice le relazioni tecniche presentate dagli offerenti e già verificate sotto il profilo della mera presenza dei documenti richiesti da bando e disciplinare.

ARTICOLO 3

I componenti della commissione di aggiudicazione devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

incompatibilità ed astensione, in particolare di ogni ipotesi di conflitto d'interesse.

ARTICOLO 4

Si provvederà a pubblicare tempestivamente sul profilo del committente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", la composizione della commissione giudicatrice, nonché i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

ARTICOLO 5

In esito ad una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice, di cui al presente decreto, dovrà trasmettere al Responsabile unico del procedimento:

- 1) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte di ciascun componente, circa l'inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- 2) il verbale relativo alle operazioni svolte contenente l'esito della valutazione delle offerte tecniche, in applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti dal bando e disciplinare di gara.

Venezia, 18 agosto 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Pino Musolino

